

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3119 del 20/06/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea - Comune di Ferrara - Pratica FE15A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3243 del 19/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE15A0001
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
GEOTERMICO IN LOCALITA' CHIESUOL DEL FOSSO NEL COMUNE DI
FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: ARPAE EMILIA ROMAGNA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PREMESSO CHE:

- in data 23/01/2015 il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa ha acquistato al prot. n. PG/2015/0040018 la domanda di concessione presentata da Arpa Emilia Romagna (C.F./P.IVA 04290860370) per la derivazione di acque sotterranee ad uso geotermico per il riscaldamento e raffrescamento della nuova sede Arpae di Ferrara sita presso il comparto dell'ex Centro Operativo Ortofrutticolo in via Bologna 534, località Chiesuol del Fosso, nel Comune di Ferrara;
- la domanda in questione prevedeva la realizzazione di due pozzi di prelievo, uno di scorta all'altro, di profondità 110 m su terreni distinti al Foglio 226, mappale 36 del NCT del Comune di Ferrara;
- i quantitativi della richiesta di concessione sono i seguenti: portata istantanea massima di emungimento di 9,8 l/s e volume annuo massimo di prelievo pari a 105.900 mc;
- il progetto presentato non prevedeva la reimmissione in falda delle acque prelevate (sistema open loop) bensì lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque in uscita dall'impianto geotermico (canale gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara lungo la via Luzzaschi);
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determinazione n. 18360 del 22/12/2015 il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa ha rilasciato l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi finalizzata al rilascio della concessione di derivazione ad uso geotermico richiesta da Arpae Emilia Romagna;

- in tale autorizzazione, al fine della tutela della risorsa idrica sfruttata, venivano impartite specifiche prescrizioni al fine di consentire in prospettiva la realizzazione di un sistema di pozzi di tipo open loop, con reimmissione nello stesso corpo idrico sotterraneo delle acque prelevate ed utilizzate nell'impianto geotermico, definendo le verifiche da effettuare a tal fine in fase di realizzazione dei pozzi;
- con lettera del 28/01/2016, acquisita agli atti d'ufficio del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Arpae Emilia Romagna ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dei pozzi in oggetto;
- a seguito del trasferimento di competenze in materia di demanio idrico, in attuazione della LR 13/2015, la Direzione Generale di Arpae Emilia Romagna ha trasmesso a questa Struttura, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/4217 del 9/04/2018, la documentazione relativa all'esito della ricerca, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione, e con successiva comunicazione prot. n. PGDG/2018/7530 del 22/05/2018 ha inviato delle note integrative;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente:

- che i pozzi in esame saranno al servizio della centrale per la produzione di energia termica e frigorifera della nuova sede Arpae di Ferrara;
- che la centrale in questione, di tipo polivalente, ossia in grado di produrre sia acqua calda che fredda, funzionerà senza l'installazione di generatori supplementari utilizzando come unica fonte di alimentazione quella geotermica;
- che la centrale sarà costituita da due unità, ognuna delle quali in grado di erogare una potenza frigorifera di 359 kWf con acqua in uscita a 7°C ed una potenza termica di 392 kWt con acqua calda in uscita a 50°C;
- che è previsto un utilizzo dei pozzi di 12 ore/giorno per 5 giorni settimanali, per un totale di 250 giorni/anno, con una portata di esercizio di 35,3 mc/ora pari a 9,8 l/s, per un volume totale annuo richiesto pari a 105.900 mc;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata:

- che i due pozzi sono stati realizzati in località Chiesuol del Fosso, nel Comune di Ferrara, su terreni distinti al Foglio 226, mappale 36 del NCT del Comune di Ferrara, di proprietà della Regione Emilia Romagna ceduti in comodato d'uso ad Arpa (atto registrato all'agenzia delle Entrate con n. 5941 del 3 novembre 2005);
- che i pozzi sono individuati dalla seguenti coordinate UTM*32 (RER):
 - pozzo 1: X = 704630 Y = 965343
 - pozzo 2: X = 704673 Y = 965276
- che le principali caratteristiche costruttive dei due pozzi sono quelle di seguito indicate:
 - pozzo 1
 - profondità 103 m
 - colonna in PVC Ø 144,50 mm (interno) 160 mm (esterno)
 - profondità filtri 75 – 95 m
 - pompa sommersa di potenza 7,5 kW alla profondità di 48 m

portata di esercizio 9,8 l/s

testa pozzo alloggiata in pozzetto fuori terra in c.a. di 1,00 x 2,10 m

- pozzo 2

profondità 98 m

colonna in PVC Ø 162,80 mm (interno) 180 mm (esterno)

profondità filtri 72 – 97 m

pompa sommersa di potenza 5,5 kW alla profondità di 48 m

portata di esercizio 9,8 l/s

testa pozzo alloggiata in pozzetto fuori terra in c.a. di 1,00 x 2,10 m

- che il diametro interno del pozzo 2 di 162,80 mm è il più prossimo, tra quelli in commercio, al valore di 160 mm indicato in progetto;
- che entrambi i pozzi sono stati dotati di foro di ispezione nella testa pozzo con tappo filettato, rubinetto per il campionamento delle acque e contatore per la misura dei volumi prelevati;
- che i lavori di perforazione dei pozzi sono iniziati in data 18 febbraio 2016 e i lavori di completamento sono terminati entro il mese di maggio 2016;
- che la falda captata dai due pozzi corrisponde all'acquifero A2-1 dello schema idrostratigrafico degli acquiferi della pianura emiliano romagnola, con caratteristiche di acquifero artesiano;
- che in fase di realizzazione è stato prelevato nel pozzo 2 un campione rappresentativo dell'acquifero captato, dalla cui analisi granulometrica è risultato trattarsi di una sabbia fine poco gradata (coefficiente di uniformità $D_{60}/D_{10} = 3,2$);
- che in data 7 giugno 2016 è stata realizzata una prova di pompaggio/reimmissione al fine di verificare il comportamento dinamico dell'acquifero nelle condizioni di esercizio ed al contempo di verificare la possibilità di reiniezione nell'acquifero delle acque emunte; la prova, realizzata ad una portata costante di 9,52 l/s utilizzando il pozzo 1 come pozzo di emungimento ed il pozzo 2 per la reimmissione, ha avuto una durata di circa 8 ore ed ha evidenziato un rapido raggiungimento delle condizioni di equilibrio; i valori di trasmissività e di permeabilità ricavati dalla prova di emungimento sono risultati coerenti con quelli dell'analisi granulometrica eseguita;
- che le indagini realizzate hanno evidenziato la fattibilità di una reimmissione in falda delle acque prelevate, tramite realizzazione di un nuovo pozzo le cui caratteristiche costruttive, indicate nella relazione di esito della ricerca, sono di seguito sintetizzate:
 - profondità 100 m
 - colonna in PVC Ø 225 mm esterno
 - lunghezza ipotizzata della colonna filtrante 25 m
 - tipologia filtro: filtro a spirale in acciaio a luce continua di 0,5 mm;
- che l'ubicazione del nuovo pozzo, da verificare a seguito di successivi approfondimenti, dovrà essere tale da minimizzare le possibilità di

cortocircuitazione termica prevedendo la maggior distanza possibile rispetto ai pozzi di emungimento nell'ambito dell'area in disponibilità di Arpae;

- che non è stato possibile predisporre uno dei due pozzi realizzati anche per la reimmissione delle acque in falda per i motivi di seguito indicati:
 - o diametro maggiore del pozzo richiesto per la reimmissione rispetto a quello di emungimento;
 - o differente tipologia dei filtri da adottare;
 - o necessità di garantire una distanza dei pozzi sufficiente a evitare fenomeni di cortocircuitazione termica;
 - o necessità di disporre di un pozzo di scorta di emungimento in caso di periodi di sosta per interventi/manutenzioni da realizzare sul pozzo, dato che la risorsa geotermica è l'unica sfruttata sia per il riscaldamento che per il raffreddamento;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione dei pozzi in oggetto (Determinazione del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 18360 del 22/12/2015) relativamente al rispetto del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione ad uso geotermico richiesta da Arpae Emilia Romagna, ed in particolare:

- che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 223,00 €;
- che con avviso pubblicato nel BURERT n. 281 del 4/11/2015 ai sensi dell'art. 10 del RR 41/2001 è stata pubblicizzata la domanda di concessione e che non sono pervenute osservazioni al riguardo nei termini previsti per le osservazioni, né successivamente;
- che sono stati richiesti i pareri ai sensi degli art. 9 e 12 del RR 41/2001 all'Autorità di Bacino del Po, ed alla Provincia di Ferrara;
- che gli Enti in questione hanno espresso parere favorevole riguardo alla domanda di concessione in esame subordinatamente al rispetto di condizioni relative sia alla fase di cantiere che a quella di esercizio dei pozzi;

VERIFICATO che le condizioni contenute in detti pareri sono state rispettate in sede di realizzazione dei lavori, per quanto di pertinenza;

RITENUTO che le condizioni vincolanti relative alle fasi di esercizio dei pozzi indicate nei pareri di cui sopra vadano ribadite nel dispositivo del presente atto di concessione;

ACCERTATO CHE:

- i pozzi in esame non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricadono in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 9/99 e s.m.i. "Disciplina della procedure di valutazione dell'impatto ambientale";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nella tipologia “igienico e assimilati” di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, così come modificato ed integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda a quanto richiesto nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determinazione n. 18360/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa);
- che i risultati della prova di emungimento/reiniezione realizzata consentano di verificare oltre alla compatibilità dei prelievi previsti in progetto, per una portata massima di 9,8 l/s, anche la fattibilità della reimmissione in falda delle acque prelevate;
- che sia pertanto necessario, ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea, provvedere in tempi rapidi alla progettazione definitiva del pozzo per la reimmissione in falda delle acque in uscita dalla centrale geotermica ed alla messa in funzione del sistema open-loop;
- che a tal fine dovrà essere presentata domanda di variante alla presente concessione entro un anno dal suo rilascio;
- di approvare il programma dei monitoraggi qualitativi contenuto nella relazione di esito della ricerca, proposto in adempimento delle richieste della Provincia di Ferrara di cui al parere P.G. 6979/2015;
- di precisare, alla luce dell'attuale assetto impiantistico della centrale geotermica, che prevede lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque prelevate, che l'utilizzo dei pozzi è subordinato all'acquisizione della necessaria autorizzazione allo scarico, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 (AUA);
- che sia opportuno, alla luce della caratterizzazione idrochimica ante-operam delle acque di pozzo fornita all'interno della relazione di esito della ricerca, visto il risultato “non accettabile” ottenuto in una delle analisi effettuate sul campione prelevato dal pozzo 1 relativamente al saggio di tossicità su Daphnia, prevedere, in via cautelativa ed in assenza di ulteriori analisi di approfondimento, l'utilizzo del pozzo 1 quale pozzo di riserva, effettuando i prelievi in condizioni ordinarie dal pozzo 2;
- che nei limiti delle condizioni sopra indicate non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;

PRESO ATTO del cambiamento di denominazione del richiedente da ARPA Emilia Romagna ad ARPAE Emilia Romagna avvenuto in data 1 gennaio 2016 in attuazione della LR 13/2015;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante dell'Agenzia concessionaria in data 15/06/2018 (assunta agli atti con prot. n. PGFE/2018/7279 del 18/06/2018);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2027 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questa Struttura con prot. n. PGFE/2018/7279 del 18/06/2018;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, ad Arpae Emilia Romagna, (C.F./P.IVA 04290860370), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico in località Chiesuol del Fosso nel Comune di Ferrara (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite i due pozzi, uno di scorta all'altro, ubicati catastalmente al Foglio 226, mappale 36 del NCT del Comune di Ferrara ed individuati dalle seguenti coordinate UTM 32* (RER):
 - pozzo 1 X = 704630, Y = 965343
 - pozzo 2 X = 704673, Y = 965276
- c) di stabilire che la portata istantanea massima complessivamente derivabile dai due pozzi è pari a 9,8 l/s e il volume massimo annuo complessivamente prelevabile è pari a 105.900 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento dei contatori installati sui due pozzi;
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di stabilire che con la stessa frequenza annuale dovranno essere comunicati ad Arpae SAC di Ferrara gli esiti dei monitoraggi di qualità delle acque mediante campionamento dai pozzi di emungimento, che, sulla base della proposta contenuta nella documentazione di esito della ricerca, dovrà riguardare i seguenti parametri:
 - pH
 - Azoto ammoniacale
 - Conduttività a 20 °C
 - Ammonio (NH₄)
 - Durezza
 - Ossidabilità
 - Ferro
 - Manganese

- Arsenico
 - Saggio toss. su Daphnia
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di stabilire che entro un anno dal rilascio del presente atto dovrà essere presentata domanda di variante alla concessione per la realizzazione di un pozzo di reimmissione in falda delle acque prelevate, conformemente ai contenuti della relazione sull'esito della ricerca fornita dal richiedente;
- i) di precisare, alla luce dell'attuale assetto impiantistico della centrale geotermica, che prevede lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque prelevate, che l'utilizzo dei pozzi è subordinato all'acquisizione della necessaria autorizzazione ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 (AUA);
- j) di ritenere opportuno, alla luce della caratterizzazione idrochimica ante-operam delle acque di pozzo fornita all'interno della relazione di esito della ricerca, visto il risultato "non accettabile" ottenuto in una delle analisi effettuate sul campione prelevato dal pozzo 1 relativamente al saggio di tossicità su Daphnia, prevedere in via cautelativa l'utilizzo del pozzo 1 quale pozzo di riserva, effettuando i prelievi in condizioni ordinarie dal pozzo 2;
- k) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- l) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2027 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- m) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- n) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2018 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari ad € 162,45 € e che pertanto il canone da corrispondere per il periodo giugno – dicembre 2018 è pari a 94,76 €, somma che è stata versata in data valuta 13/06/2018 tramite bonifico bancario identificato dal codice 1101181630288511 su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;
- o) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 250,00 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., con versamento in data valuta 13/06/2018 mediante bonifico bancario

identificato dal codice 1101181630290244 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;

- p) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- q) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- r) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- s) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- t) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- u) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico in località Chiesuol del Fosso, nel Comune di Ferrara, richiesta da ARPAE Emilia Romagna, (C.F./P.IVA 04290860370), Procedimento cod. n. FE15A0001.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei due pozzi indicati al successivo Art. 2, per una **portata massima di 9,8 l/s** e per un **volume massimo di 105.900 metri cubi annui**. Tali quantitativi possono essere prelevati **complessivamente** dai due pozzi che verranno utilizzati in modo alternativo.

Il volume totale di cui sopra viene concesso ad **uso geotermico**, per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento della nuova sede Arpae di Ferrara.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa geotermica viene prelevata tramite due pozzi di emungimento realizzati in località Chiesuol del Fosso, in Comune di Ferrara (FE), su terreni individuati catastalmente al Foglio 226, mappale 36 del NCT del Comune di Ferrara.

I due pozzi sono individuati dalle seguenti coordinate UTM*32 (RER):

- pozzo 1 X = 704630, Y = 965343
- pozzo 2 X = 704673, Y = 965276

Le caratteristiche tecniche dei due pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- pozzo 1
 - profondità 103 m
 - colonna in PVC Ø 144,50 mm (interno) 160 mm (esterno)
 - profondità filtri 75 – 95 m
 - pompa sommersa di potenza 7,5 kW alla profondità di 48 m
 - portata di esercizio 9.8 l/s
 - testa pozzo alloggiata in pozzetto fuori terra in c.a. di 1,00 x 2,10 m
- pozzo 2
 - profondità 98 m
 - colonna in PVC Ø 162,80 mm (interno) 180 mm (esterno)

profondità filtri 72 – 97 m
pompa sommersa di potenza 5,5 kW alla profondità di 48 m
portata di esercizio 9,8 l/s
testa pozzo alloggiata in pozzetto fuori terra in c.a. di 1,00 x 2,10 m

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2027, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, o di dichiararne la decadenza al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Entro un anno dal rilascio della presente concessione il concessionario dovrà presentare domanda di variante per la realizzazione di un pozzo di reimmissione in falda delle acque prelevate.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere per entrambi i pozzi alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati dai due pozzi dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Con la stessa frequenza annuale dovranno essere comunicati ad Arpae SAC di Ferrara gli esiti dei monitoraggi di qualità delle acque per i parametri di seguito indicati:

- pH
- Azoto ammoniacale
- Conduttività a 20 °C
- Ammonio (NH₄)
- Durezza
- Ossidabilità
- Ferro
- Manganese
- Arsenico
- Saggio toss. Su Daphnia

Si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica del posizionamento delle pompe o la destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, motivandone adeguatamente le ragioni, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della

destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE15A0001**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 8 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non sia più interessato ad esercitare la derivazione dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza della concessione.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.